

**AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co.4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011)**  
**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio**  
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

**ALLA PROVINCIA DI AREZZO**  
**SERVIZIO PATRIMONIO**  
**CONCESSIONI TRASPORTI**  
**Piazza della Libertà , 3**  
**52100 Arezzo**

**Ove il richiedente è un'associazione, una società, un consorzio la dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)  
nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(comune di residenza) (prov.)  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ,  
(indirizzo)  
codice fiscale \_\_\_\_\_ documento n. \_\_\_\_\_ ,  
(che si allega in copia)  
rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ,  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa/società  
(indicare se titolare, socio, ecc.)  
denominata \_\_\_\_\_ , c.f./p. IVA \_\_\_\_\_ ,

- ✓ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ✓ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
- ✓ sotto la propria responsabilità;

**DICHIARA**

**AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA, CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE PREVISTE DALL'ART. 67 DEL D. LGS. N. 159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Luogo e data

Il / La Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata unitamente a **FOTOCOPIA LEGGIBILE, NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ NON SCADUTO** del sottoscrittore, all'ufficio competente via posta elettronica certificata, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta..

*Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996:*

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**Testo in vigore dal 01.01.2018**

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226). - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (CODICE ANTIMAFIA).

## SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Art. 85

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi **al titolare** ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la **legale rappresentanza**;

(b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, **al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione** nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento));

c) per le società di capitali, anche al **socio di maggioranza** in caso di società con un numero di soci **pari o inferiore a quattro**, ovvero al socio in caso di società con **socio unico**;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha **la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate**;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a **tutti i soci**;

f) per le società in accomandita semplice, ai **soci accomandatari**;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. **Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale** o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.